

## All. "A"

### **“Indirizzi per gli interventi di sostegno al reddito di cui all’art. 6 ter della L.R. 69/2008”**

Per l’anno 2010, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 1.650,00 a titolo di sostegno al reddito, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato ed ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all’art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), in possesso dei seguenti requisiti :

- 1) residenti in Toscana;
- 2) provenienti da unità produttive od operative di imprese o studi professionali localizzate/i in Toscana;
- 3) la cui soglia di reddito riferito all’anno 2009 ed accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sia di ammontare non superiore ad euro 17.000,00. Qualora il reddito sia superiore a detta soglia lo stesso sarà assoggettato ad una riparametrazione applicando al medesimo una riduzione rapportata al periodo di disoccupazione.
- 4) siano iscritti da almeno tre mesi alle liste di disoccupazione presso i Centri per l’Impiego o alle liste di mobilità;
- 5) non beneficiario di ammortizzatori sociali;
- 6) abbiano sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all’articolo 14, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento Regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32);
- 7) che nel periodo intercorrente dal 01/12/2008 al 31/12/2010 rientrino in una delle seguenti condizioni:
  - a) lavoratori a tempo indeterminato licenziati che abbiano maturato un’anzianità lavorativa di almeno 180 giorni complessivi, anche per effetto di più contratti non continuativi e con datori di lavori diversi. Da tale condizione si escludono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporta e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale;
  - b) titolari di contratto di collaborazione a progetto, di cui all’art. 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003 che abbiano maturato un’anzianità lavorativa di almeno 180 giorni complessivi, anche per effetto di più contratti non continuativi e con datori di lavori diversi il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato risolto dal committente per assoggettamento dell’azienda a procedura concorsuale, per cessazione dell’attività, o per riduzione dell’organico aziendale dovuta alla situazione di crisi;
  - c) lavoratori a tempo determinato provenienti da aziende assoggettate a procedura concorsuale, che abbiano cessato l’attività o che abbiano attuato una riduzione dell’organico aziendale dovuta alla situazione di crisi che abbiano maturato un’anzianità lavorativa di almeno 180 giorni complessivi, anche per effetto di più

contratti non continuativi e con datori di lavori diversi. Da tale condizione si escludono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporto e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale;

Il contributo una tantum è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari nell'anno 2010 di altri contributi pubblici erogati a titolo di sostegno al reddito in conseguenza della perdita del posto di lavoro. In caso di erogazioni pubbliche l'importo del contributo regionale è pari alla differenza tra l'importo del contributo regionale e quanto già percepito.

Le domande possono essere presentate sino al 31/01/2011 e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.